

azienda, essendo ciò escluso da ragioni oggettive (la interruzione di ogni attività commerciale o industriale da parte della "Federconsorzi"), dalla volontà delle parti, dai limiti posti dalla Banca d'Italia e recepiti nell'oggetto sociale e' finanche nella denominazione della società acquirente, quest'ultima provvederà entro un mese dalla data odierna ad individuare, di concerto con gli organi della procedura, n. 70 (settanta) dipendenti della "Federconsorzi" che, a partire da tale data, passeranno in carico della Società con le modalità contrattuali che la stessa stabilirà con i dipendenti medesimi.

Art. 7

Le parti si danno atto che i soci fondatori della Società si sono impegnati a consentire la partecipazione alla Società stessa, alle medesime loro condizioni, di altri creditori della "Federconsorzi" che ne facciano richiesta entro il 30 settembre 1993; a tal fine la Società si impegna a dare ulteriore opportuna pubblicità a tale offerta.

Art. 8

Convengono le parti, che dalla data odierna la Società assuma la gestione delle attività oggetto